

Informativa per la clientela di studio

N. 10 del 14.09.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le alternative al ricorso

Gentile cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che se non si intende ricorrere contro l'avviso di accertamento, il contribuente ha tre possibilità alternative: l' **acquiescenza**, l'**accertamento con adesione** e l' **istanza di autotutela**.*

Premessa

Le **alternative al ricorso tributario** avverso un avviso di accertamento sono:

- l'acquiescenza;
- l'accertamento con adesione;
- l'istanza di autotutela.

L'acquiescenza

L'acquiescenza si ha quando il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento, ovvero a formulare istanza di accertamento con adesione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, ossia entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.

In sostanza, se si ritiene corretto quanto indicato nell'avviso di accertamento si può decidere di pagare l'importo preteso entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

NOTA BENE - L'intenzione del contribuente di fruire dell'acquiescenza non necessita di una preventiva richiesta all'ufficio.

I **presupposti** per l'acquiescenza sono:

- la rinuncia al ricorso (non si tratta di un atto espresso, ma si concretizza con il versamento delle somme dovute);
- la rinuncia alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione;
- il versamento delle somme entro il termine di proposizione del ricorso.

L'acquiescenza si concretizza, dunque, nel versamento degli importi scaturenti dall'avviso di accertamento entro il termine di presentazione del ricorso, tenendo conto delle **riduzioni di sanzioni** spettanti.

Osserva: Per avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista per l'acquiescenza, il contribuente deve rinunciare a presentare l'istanza di accertamento con adesione.

Nel caso di pagamento, il contribuente beneficia della **riduzione delle sanzioni**.

Dall'1.2.2011, l'art. 15 del DLgs. 218/97 (come modificato dalla L. 220/2010) prevede una **riduzione ad un terzo** delle sanzioni in caso di acquiescenza.

Tale disposizione si applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.2.2011.

Previo accordo con l'Ente è possibile, in alcuni casi, definire il **pagamento rateale**.

"Acquiescenza rinforzata".

Qualora il contribuente non abbia ricevuto né un "PVC" né un invito al contraddittorio, potrà fruire dell'acquiescenza beneficiando della **riduzione ad un sesto** delle sanzioni irrogate.

La c.d. "**acquiescenza rinforzata**":

- comporta la **riduzione delle sanzioni** ad un sesto dell'irrogato;
- in caso di **versamento rateale**, postula la prestazione di idonea garanzia se le rate successive alla prima sono nel complesso superiori a 50.000,00 euro;
- prevede un **minimo da versare**.

Accertamento con adesione

L'**accertamento con adesione** consente al contribuente di definire la controversia nella fase precontenziosa, in contraddittorio con l'ufficio.

L'accertamento con adesione, in sostanza, è la possibilità per le parti di arrivare a un accordo bonario per definire la controversia, quindi l'accertamento, senza ricorrere alla giustizia tributaria.

Osserva: L'articolo 50 della legge 449/1997, ha esteso la possibilità per i Comuni di applicare l'istituto previsto dal Dlgs 218/1997, previo richiamo nel proprio regolamento.

Procedimento.

La **procedura di accertamento con adesione** può scaturire sia da una proposta dell'ufficio sia da un'istanza presentata dal contribuente.

In quest'ultima ipotesi, l'istanza può essere prodotta all'atto della ricezione dell'avviso di accertamento, ma tale facoltà è preclusa nel caso in cui l'ufficio avesse già inoltrato l'invito in precedenza.

Il contribuente può presentare un'istanza entro il termine utile per pagare o proporre ricorso, quindi **entro 60 giorni dalla notifica** dell'avviso di accertamento.

Questo deposito **sospende tutti i termini per 90 giorni**.

In questo arco temporale l'Ente convocherà il contribuente per definire un accordo in **contraddittorio**.

Esito positivo:

Nel caso di **raggiungimento dell'accordo**, le parti sottoscriveranno un verbale finale contenente gli estremi della definizione e il metodo di pagamento concordato.

È, inoltre, prevista la possibilità di **pagamento rateale**.

Benefici:

- le **sanzioni**, nel caso di definizione, sono **ridotte a un terzo** (la disposizione di si applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.2.2011);
- l'entità della pretesa può essere ridimensionata nell'ipotesi in cui, in sede di contraddittorio, l'ufficio accolga le doglianze del contribuente.

Esito negativo:

Se il tentativo di accertamento con adesione **non si conclude positivamente**, il contribuente potrà ricorrere alla giustizia tributaria presentando ricorso.

Osserva: non vi è alcun obbligo, in capo all'ufficio, di definire l'accertamento. Pertanto, l'eventuale esito negativo del contraddittorio non può essere soggetto, in linea di principio, a sindacato giudiziale.

Istanza di autotutela

Se il contribuente ritiene l'atto illegittimo può presentare **istanza di autotutela** evidenziando tutto quanto ritenuto errato.

A seguito di tale istanza, il Comune dovrebbe riesaminare la pratica, ma ciò non sospende alcun termine.

In sostanza, se nel termine previsto per il pagamento ovvero la proposizione del ricorso, non fosse intervenuto l'annullamento o l'eventuale diniego in tal senso da parte del Comune, il contribuente dovrà decidere come procedere al fine di non rendere definitivo l'atto per decorrenza dei termini.

Infatti, decorsi inutilmente i 60 giorni, in assenza di alcun percorso intrapreso dal contribuente, l'avviso di accertamento diviene definitivo e il Comune potrà procedere coattivamente per la riscossione delle somme.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....